*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 137° — Numero 107**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 9 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

**Ministero dell'interno**

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996.

**Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali provinciali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1996.**

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996.

**Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali comunali della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e della classe seconda, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1996.**

96A2750

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1996, n. 248.

**Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in ordine alle procedure attinenti alla definitiva collocazione delle partecipazioni ex EAGAT ed alla conseguente soppressione del comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0262

## DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 249.

**Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE, del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, emanato in esercizio della delega conferita al Governo con la legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Ritenuto necessario apportare modificazioni e integrazioni al citato decreto legislativo n. 530 del 1992;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, le parole: «allegato *A*» sono sostituite dalle seguenti: «allegato *I*»;

*b)* all'art. 3 il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.»;

*c)* all'art. 6, comma 3, le parole: da «entro» ad «accertamenti», sono sostituite dalle seguenti: «può effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione.»;

*d)* all'art. 10, comma 1, la lettera *b)* è soppressa;

*e)* all'art. 11, comma 7, tra le parole: «bivalvi» e «possiedano», sono inserite le seguenti: «non rispondano a quanto previsto dall'allegato *A*, punto 1, lettera *c)*, e»;

*f)* nell'allegato *A* la lettera *g)* è soppressa;

*g)* nell'allegato *A* la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e)*.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 91/492/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 268 del 24 settembre 1991.

— La legge 19 dicembre 1992, n. 489, così recita: «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, contiene: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 6, comma 1, così

recita: «*1.* La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «*c)* acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato *B*, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'*allegato 1* al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi».

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «3. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, *può effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione*».

— Il testo dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «7. Qualora i molluschi bivalvi *non rispondano a quanto previsto dall'allegato* A, *punto 1, lettera* c) *e* possiedano un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato *A*, la partita deve essere distrutta, a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente».

— Il testo dell'allegato *A* al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO *A*

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO

1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono soddisfare ai seguenti requisiti:

*a)* possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare i gusci privi di sudiciume, presentare reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare;

*b)* contenere meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 Escherichia coli per 100 grammi di polpa e di liquido intervalvare;

*c)* essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa;

*d)* non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente, quali quelle elencate nell'allegato *A* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, in quantità tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi;

*e)* possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei limiti previsti dalle vigenti norme sugli alimenti;

*f)* contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) in quantità non superiore a 80 microgrammi per 100 grammi di polpa;

*g)* (*soppressa*);

h) *non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera* c)».

96G0264

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 aprile 1996.

**Autorizzazione all'Associazione italiana pro adozione, in Roma, a svolgere pratiche di adozione in Brasile.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 agosto 1993 con il quale all'associazione denominata A.I.P.A. (Associazione italiana pro adozione), con sede in via Francesco Duodo n. 10 - Roma, viene riconosciuta la personalità giuridica;

Vista la richiesta della suddetta associazione A.I.P.A. volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione ex art. 38 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 allo svolgimento di pratiche di adozione di minori stranieri con il Brasile;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'Associazione italiana pro adozione (A.I.P.A.), con sede in Roma, è autorizzata all'estensione dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Brasile.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 aprile 1996

*Il Ministro degli affari esteri*
AGNELLI

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
RICCIARDI

96A2848

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1996.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo;

Vista la delibera del 19 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto, nonché l'introduzione nello statuto medesimo dell'art. 22;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo, nonché l'art. 22, di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1996

*Il Ministro:* DINI

---

ALLEGATO

Art. 2.

1. In aderenza alle proprie finalità originarie *e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane,* la Fondazione attraverso programmi e progetti di intervento *propri e di terzi, eventualmente anche pluriennali,* da realizzare *direttamente* o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, persegue scopi di interesse generale e di utilità e solidarietà sociale operando prevalentemente nei settori attinenti *l'istruzione* e la ricerca scientifica, la sanità, l'arte e la cultura, *la tutela naturalistica e dell'ambiente* nonché l'assistenza, la beneficenza e la tutela in genere delle categorie sociali più deboli *secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.*

Art. 3.

1. *Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2,* la Fondazione amministra *il proprio patrimonio e può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per le proprie esigenze gestionali ovvero strumentali alla realizzazione delle proprie finalità nei settori di intervento delineati nel precedente art 2.*

2. L'acquisto e la cessione di azioni della società *conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1* dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto *dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/1990 e dalle disposizioni dell'organo di vigilanza.*

3 La Fondazione non esercita direttamente l'impresa bancaria, *né può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria.* Può acquistare e vendere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

Art. 4.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

*a)* proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo;

*b)* (*omissis*).

2. Una quota pari almeno al 10% dei *redditi* di cui alla lettera *a)* del comma precedente, considerati al lordo delle spese di funzionamento, è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al *secondo* comma dell'art. 3 La riserva è investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

3. In *forza dell'art.* 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al secondo comma dell'art. 4, è destinato ai *fini previsti* dallo stesso art. 15

Art. 5.

1. La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime, entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio *netto contabile.*

2. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio *netto contabile.*

Art. 6.

1. *Il patrimonio della Fondazione è costituito:*

a) *dal fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione societaria derivata dallo scorporo dell'azienda bancaria di cui all'art. 1;*

b) *dal fondo di riserva per aumenti di capitale;*

c) *da altri eventuali fondi.*

2. Esso si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento *del patrimonio;*

avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo.

3 *Gli investimenti diversi da quelli nella società conferitaria devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio.*

Art. 7.

1. *I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria e dai diritti di opzione sono utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in funzione della salvaguardia del valore economico del patrimonio della Fondazione con le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.*

Art. 9.

(*Omissis*).

2. *La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.*

3. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, e restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di componenti il consiglio.

4. Gli amministratori devono essere scelti *secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente* tra persone *che abbiano maturato* particolare *esperienza nei* settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

Art. 10.

(*Omissis*).

3. *Nei casi di cessazione dalla carica, diversi dalla scadenza naturale, quando gli enti o le istituzioni cui compete la nomina non provvedano alla sostituzione entro tre mesi, salvo diverse disposizioni di legge, dalla richiesta stessa — che deve essere effettuata dal presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata — la nomina è demandata direttamente al consiglio di amministrazione della Fondazione.*

4. L'amministratore che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario e *si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma precedente. Egli non può essere nominato nel quadriennio successivo.*

Art. 11.

(*Omissis*).

3. *Per il raggiungimento dei fini istituzionali il consiglio può costituire commissioni consultive chiamando a farne parte, unitamente a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati che potranno assumere la presidenza delle commissioni stesse.*

4. *Il consiglio definisce compiti, durata e modalità delle commissioni, stabilendo i compensi da corrispondere ai componenti. In ogni caso non è consentito il cumulo di medaglie di presenza nella stessa giornata.*

Art. 12.

1. Il consiglio si riunisce *almeno* una volta a trimestre. Può essere altresì convocato ove il presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno *quattro consiglieri* o il collegio dei sindaci.

(*Omissis*).

Art. 13.

(*Omissis*).

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto di chi presiede. Per quelle relative alla cessione di azioni della società di cui all'art. 3 *ed alle modifiche statutarie* è necessario il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli amministratori in carica, arrotondata eventualmente all'unità superiore. Per quelle relative all'elezione del presidente e *del* vice presidente è necessario il voto favorevole e segreto di almeno sei amministratori.

(*Omissis*).

Art. 15.

(*Omissis*).

2. *Il sindaco che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, viene considerato dimissionario e si provvede alla sua sostituzione.*

3. *Per il collegio sindacale restano valide le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente statuto.*

4. Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 281/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990 e da successive loro modifiche e integrazioni *nonché dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.*

5. Il collegio sindacale redige apposita relazione a corredo del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

(*Omissis*).

2. La misura dell'indennità di carica e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.

(*Omissis*).

2. *Il segretario generale ed il suo sostituto sono nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati.*

3. *In caso di assenza o di impedimento le funzioni del segretario generale sono esercitate dal sostituto e in caso di assenza o impedimento anche di questi da altra persona nominata dal consiglio. La firma di chi sostituisce il segretario generale fa, piena prova, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'assenza o impedimento di chi è stato sostituito.*

Art. 18.

1. La Fondazione *può avvalersi* di personale comandato dalle società controllate.

Art. 19.

(*Omissis*).

2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal segretario generale, sono approvati, previo esame del collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il *30 giugno* ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. I bilanci, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, sono entro dieci giorni inviati, unitamente ad una relazione del consiglio stesso, al *Ministero* del tesoro e si intendono da *questo* approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.

(*Omissis*).

Art. 20.

(*Omissis*).

3. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 21.

1. Gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa applicabile alla Fondazione in quanto partecipante al capitale di enti creditizi. Ad essi si applicano le prescrizioni eventualmente dettate *dalla normativa pro tempore vigente* in ordine alla proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo.

2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale:

(*omissis*);

c) gli amministratori ed i sindaci della Sicilcassa S.p.a. e delle società ed enti che con essa eventualmente compongano il gruppo creditizio, *fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministero del tesoro del 1° febbraio 1995*, nonché gli amministratori *e i dipendenti in servizio in altri enti creditizi o finanziari.*

(*Omissis*).

*Art. 22.*

*1. A far tempo dall'esercizio 1995-96 i quattro quinti del fondo di riserva per aumenti di capitale risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1994, in adempimento dell'art. 6 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 che consente di ridurre ad una quota non inferiore al 10% i proventi da destinare alla riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera* d) *del decreto legislativo n. 356/1990, potranno essere utilizzati per finalità istituzionali e di funzionamento.*

**96A2801**

---

DECRETO 19 aprile 1996.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 4 aprile 1996 che hanno disposto per il 15 aprile 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 aprile 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,75 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,56 per i B.O.T. a centottanta giorni e a L. 91,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 123.699.626.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 1996, a L. 244.057.961.500 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 15 ottobre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 386.362.047.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,41 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,89 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,20 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1996

*Il direttore generale:* DRAGHI

**96A2862**

---

DECRETO 7 maggio 1996.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 19 aprile 1996 che hanno disposto per il 30 aprile 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 aprile 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,81 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,81 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 305.901.548.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 luglio 1996; a L. 650.084.631.500 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 991.051.030.000 per i titoli a trecentosessantatre giorni con scadenza 28 aprile 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,47 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,13 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,90 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

*Il direttore generale:* DRAGHI

96A2863

DECRETO 7 maggio 1996.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253:

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1996 è pari a 45.565 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 maggio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

*Il direttore generale:* DRAGHI

96A2864

DECRETO 7 maggio 1996.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1996 è pari a 45.565 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 maggio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

*Il direttore generale:* DRAGHI

96A2865

---

DECRETO 7 maggio 1996.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1996 è pari a 45.565 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 maggio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

*Il direttore generale:* DRAGHI

96A2866

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1996.

**Rettifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 concernente l'approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle finanze, della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la predetta tariffa;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con il quale è stato disposto che nell'art. 4, nota 2, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con il proprio decreto 20 agosto 1992, come sostituito dall'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative sociali»;

Considerato che nel corrispondente art. 3, nota 2, della nuova tariffa approvata con il predetto decreto 28 dicembre 1995 la modifica summenzionata non è stata apportata;

Considerato che la nota 1 dell'art. 8 della succitata tariffa approvata con il predetto decreto 28 dicembre 1995 deve essere soppressa in quanto i permessi di pesca ivi indicati sono stati definitivamente aboliti a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995;

Considerato che l'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, richiamato dall'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della predetta tariffa approvata con il citato decreto 28 dicembre 1995, deve ritenersi sostituito dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che l'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha abrogato l'art. 24 della tariffa approvata con il predetto decreto 20 agosto 1992, e che, pertanto, occorre procedere alla eliminazione del richiamo al medesimo art. 24, commi 3 e 4, contenuto nella nota 1 dell'art. 17 della predetta tariffa approvata con il citato decreto 28 dicembre 1995;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con proprio decreto 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 3, nota 2, le parole «società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative sociali»;

*b)* all'art. 8, la nota 1 è soppressa;

*c)* all'art. 17, comma 1, lettera *c)*, le parole «art. 26 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393» sono sostituite dalle seguenti: «art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

*d)* all'art. 17, nota 1, le parole «soggetti alle tasse di cui all'art. 24, commi 3 e 4» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1996.

Roma, 29 aprile 1996

*Il Ministro:* FANTOZZI

**96A2831**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 aprile 1996.

**Scioglimento della società cooperativa a r.l. Fausta, in Matera.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 15 gennaio 1996, redatto dagli ispettori rag. Causarano Franco e rag. Leo Adolfo Pasquale nei confronti della cooperativa «Fausta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi agli esercizi 1992, 1993, 1994;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Fausta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 24 aprile 1996

*Il direttore:* RANDAZZO

96A2828

DECRETO 24 aprile 1996.

**Determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'assicurazione all'IPSEMA del personale navigante delle Ferrovie dello Stato S.p.a.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 14, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'assicurazione all'IPSEMA del personale navigante delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 15 dello stesso art. 2, il quale stabilisce che, ai fini del pagamento da parte dell'IPSEMA con la decorrenza di cui sopra delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, le Ferrovie dello Stato S.p.a. provvederanno al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'IPSEMA e la società stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1986, con cui sono state approvate le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite erogate dalle soppresse Casse marittime;

Viste le comunicazioni delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dell'IPSEMA in data, rispettivamente, 11 marzo 1996 e 25 marzo 1996, concernenti la valutazione degli oneri a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e del relativo piano di ammortamento;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare delle somme da versarsi da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'IPSEMA a fronte degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilità temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, è determinato complessivamente in lire 7 miliardi.

Art. 2.

L'importo di cui all'art. 1 sarà versato secondo un piano di ammortamento decennale a rate annuali decrescenti e al tasso tecnico annuale del 4,50 per cento per l'intero periodo di ammortamento.

La scadenza dei versamenti è fissata al 30 giugno di ciascun anno. L'inosservanza di tale termine comporterà la corresponsione dei relativi interessi legali, nonché di un'ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo della rata in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

*Il Ministro del tesoro*
DINI

96A2829

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 1996.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sessera Invest, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 6 novembre 1985 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Sessera Invest, con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1991 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 marzo 1996 con la quale il commissario richiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 95/1979;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sessera Invest per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sessera Invest, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro del tesoro*
DINI

96A2844

---

DECRETO 3 maggio 1996.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Calabro-Lombarda industriale, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 25 maggio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Calabro-Lombarda industriale, con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1984 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Visto il provvedimento in data 19 aprile 1995 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il piano di riparto finale, il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla S.p.a. Calabro-Lombarda industriale;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 marzo 1996 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Calabro-Lombarda industriale;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Calabro-Lombarda industriale, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro del tesoro*
DINI

96A2845

---

DECRETO 3 maggio 1996.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica del Basento, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Liquichimica del Basento, con sede in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1983 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.r.l. Liquichimica del Basento dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1992 con il quale il commissario è stato autorizzato a presentare una proposta di concordato al tribunale di Milano, omologata con sentenza in data 7 maggio 1992;

Vista la nota in data 3 luglio 1995 con la quale il commissario, nel comunicare di aver completato gli adempimenti previsti nel concordato richiede l'emanazione del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata S.r.l. Liquichimica del Basento e richiede altresì l'autorizzazione a procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1995, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica del Basento, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il commissaro dott. Enrico Baldazzi provvederà ai sensi dell'art. 2456 del codice civile a presentare la richiesta della cancellazione della società Liquichimica del Basento dal registro delle imprese e a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro del tesoro*
DINI

96A2846

DECRETO 3 maggio 1996.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cartiera Valsessera, in Crevacuore.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 1° aprile 1983 emesso il concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Cartiera Valsessera, con sede in Crevacuore, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1991 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 marzo 1996 con la quale il commissario richiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare, richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 95/1979;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura dèlla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cartiera Valsessera per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cartiera Valsessera, con sede in Crevacuore, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro del tesoro*
DINI

96A2847

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 6 aprile 1995.

**Norme per la indizione da parte dei provveditori agli studi dei concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi dell'art. 557 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.** (Ordinanza n. 117/1995).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 417, con particolare riferimento all'art. 17, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli articoli 544, 545, 546, 547, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 604 e 676;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195, relativa ai concorsi appresso indicati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1993, n. 324, in materia di trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ed in particolare l'art. 8, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, in materia di nomine non di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi i titoli di accesso;

Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative, è necessario emanare nuove disposizioni nella materia dei concorsi in esame;

Ordina:

L'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195 «Concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica, a posti della IV qualifica e concorso riservato per esami a posti della V qualifica funzionale, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali» è integralmente sostituita dalle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 1.

*Indizione dei concorsi*

1. I provveditori agli studi, indicono, con periodicità biennale, nelle rispettive province i seguenti concorsi:

*a)* per titoli, integrati da una prova pratica, per il passaggio dalla III alla IV qualifica funzionale;

*b)* per esami, per il passaggio dalla IV alla V qualifica funzionale.

2. Non debbono essere indetti i concorsi:

*a)* per i profili professionali i cui ruoli non risultino istituiti nella provincia;

*b)* per i profili professionali per i quali non vi siano posti disponibili;

*c)* per i profili professionali della III qualifica funzionale.

3. I bandi di concorso devono essere inviati ai competenti organi di controllo. In prima applicazione della presente ordinanza tale invio dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Successivamente l'invio medesimo deve essere effettuato entro il 30 ottobre di ogni biennio a partire dal 30 ottobre 1997.

4. Successivamente i bandi sono pubblicizzati mediante affissione per trenta giorni all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi è inviata, affinché provvedano all'immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

5. L'affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali, dal cui giorno iniziale decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (successivo art. 5, comma 2), di norma, non deve avvenire nel periodo compreso tra il 16 luglio e la fine dell'anno scolastico.

Art. 2.

*Posti da mettere a concorso*

1. I posti disponibili per i concorsi riservati, tenuto conto degli adempimenti in materia di assunzione per chiamata diretta, fatti salvi i posti a suo tempo accantonati per i concorsi già precedentemente indetti con decreto del provveditore agli studi, devono essere indicati nei rispettivi bandi di concorso. Relativamente al profilo professionale di collaboratore tecnico, nel limite dei posti messi a concorso, devono essere altresì indicate analiticamente le aree di laboratorio disponibili all'atto della formulazione del bando di concorso, avvertendo i candidati che i posti messi a concorso e le aree disponibili sono accantonati e fatti salvi rispetto ai trasferimenti provinciali ed interprovinciali, ma possono venir meno per altre cause (chiusura di laboratori, sistemazione di

soprannumerari, ecc.) così come, d'altra parte, all'atto della nomina può risultare una disponibilità di posti in ulteriori aree non indicate nel bando che, nel limite dei posti messi a concorso, può essere utilizzata per le nomine stesse.

Nel caso in cui i posti disponibili, all'atto della predisposizione del bando, siano in numero superiore a quelli da mettere a concorso, la disponibilità per aree è innanzitutto definita in proporzione ai posti disponibili in ciascuna area e, successivamente, dando la preferenza alle aree, tra quelle precedentemente non identificate che risultino più ambite in base ai titoli di studio prodotti dai candidati nella precedente tornata concorsuale.

I posti disponibili per le procedure concorsuali sono assegnati ai concorsi riservati nella misura:

*a)* del 40% per i profili professionali della quarta qualifica funzionale;

*b)* del 30% per il profilo professionale di coordinatore amministrativo.

2. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al comma precedente, salvo diversa espressa disposizione, sono quelli resisi disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'emanazione del bando di concorso e dell'anno scolastico immediatamente precedente, i quali anni insieme concorrono a formare il biennio di riferimento. Allo scopo di rendere omogenea la tempistica relativa allo svolgimento dei concorsi in tutti i provveditorati, nella prima applicazione della presente ordinanza devono essere messi a concorso tutti i posti accantonati per i concorsi riservati con riferimento all'organico di diritto dell'a.s. 1993-1994 e precedenti (fatti salvi i posti accantonati per le tornate concorsuali già precedentemente bandite con decreto del provveditore agli studi, ancorché tale decreto non sia stato ancora pubblicato all'albo).

3. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate. Tali posti vanno specificatamente e separatamente indicati nel bando di concorso.

4. I posti già assegnati a concorso riservato e non coperti per mancanza di candidati inclusi in graduatoria devono essere utilizzati per le nomine da effettuare in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli e per titoli ed esami di cui all'art. 551 del D.Leg.vo n. 297/94 ed in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del medesimo decreto legislativo.

5. Di anno in anno, i posti da destinare ai concorsi riservati, sono utilizzati, innanzitutto, per completare le nomine in ruolo dei vincitori di corrispondenti concorsi riservati, precedentemente indetti, ove dette nomine, da effettuare sull'organico di diritto dell'anno scolastico immediatamente precedente, per carenza di posti disponibili, non siano state disposte, in tutto o in parte, nel numero indicato nel relativo bando di concorso.

Gli eventuali residui posti disponibili sono assegnati ai concorsi riservati da indire.

6. Qualora risulti disponibile per i concorsi un unico posto di cuoco, questo deve essere attribuito alternativamente al concorso riservato e al concorso di cui all'art. 554 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297.

### Art. 3.
### *Posti di scuole con insegnamento in lingua slovena e posti della provincia di Bolzano*

1. I provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia dovranno indicare a parte nei bandi di concorso, i posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena.

2. Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina in tali posti devono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

3. Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.

4. I candidati che concorrano a posti disponibili nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

### Art. 4.
### *Requisiti di ammissione al concorso*

1. I requisiti di ammissione sono:

*a)* essere inquadrato nei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola relativi ai profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre;

*b)* essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo cui si concorre;

*c)* essere in possesso dei titoli di studio o di qualifica richiesti per l'accesso al profilo cui si concorre, previsti dal seguente schema. Nei concorsi riservati per il profilo professionale di collaboratore tecnico (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio di ausiliario statale (e/o corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente) con le mansioni di conducente di autoveicoli, fermo restando il requisito del possesso della patente di guida richiesta dal vigente ordinamento (patente di guida «D» accompagnata da certificato di abilitazione professionale). Detto personale ha titolo per ricoprire il posto di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli (art. 17, comma 2, della legge n. 417/89).

Nei concorsi riservati per il profilo professionale di cuoco (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio statale con le mansioni di aiutante cuoco (art. 17, comma 2, della legge n. 417/89).

Nei concorsi riservati per il profilo professionale di coordinatore amministrativo (V qualifica funzionale) e di collaboratore amministrativo (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto nei confronti del personale che abbia maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo (non si computano i periodi di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, né i periodi di servizio pre ruolo, ancorché riconosciuti ai fini dell'anzianità nel ruolo) prestato senza demerito in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre purché detto personale sia in possesso del titolo di studio, richiesto per il ruolo di appartenenza all'epoca dell'inquadramento nel medesimo (o nel ruolo del personale non docente poi confluito nell'attuale ruolo di appartenenza).

Il servizio di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente è considerato come prestato nel profilo professionale in cui le qualifiche medesime sono confluite.

Schema dei titoli richiesti
per l'accesso ai profili professionali

A - Coordinatore amministrativo:

1) diploma di ragioniere e perito commerciale;

2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;

3) diploma di ragioniere e perito commerciale (sez. commercio con l'estero), rilasciati dagli istituti tecnici commerciali:

4) diploma di analista contabile;

5) diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio.

B - Collaboratore amministrativo:

1) qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;

2) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2);

4) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;

C - Collaboratore tecnico: i titoli di studio, ad indirizzo specifico, di cui all'allegato *F* della presente ordinanza (non soltanto quelli relativi alle aree di laboratorio indicate nel bando di concorso). È valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica specifico corrispondente ai predetti titoli di studio, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2).

L'aspirante che chieda l'accesso al posto di collaboratore tecnico per i laboratori «conduzione e manutenzione impianti termici» e «termotecnica e macchine a fluido» dovrà essere in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore, oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica prescritti dalla presente ordinanza.

I candidati al concorso di collaboratore tecnico per accedere al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli devono essere in possesso della patente di guida D con relativo certificato di abilitazione oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica richiesti.

D - Infermiere:

diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di infermiere.

E - Cuoco:

diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2).

F - I candidati dei concorsi indetti in provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

2. Non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di età di cui all'art. 2, punto 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

---

*Note all'art. 4, comma 1.*

(1) Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione, comprovante le materie comprese nel piano di studio. Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine non di ruolo. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.

(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della predetta legge n. 845/78. Si applica quanto disposto dalla precedente nota 1.

Art. 5.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera, conformemente allo schema unito alla presente ordinanza (allegato *A*) deve essere indirizzata al provveditore agli studi della provincia nei cui ruoli il candidato è inquadrato in qualità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale. Ove si presti servizio presso una scuola coordinata di provincia diversa la domanda deve essere prodotta nella provincia in cui la scuola è ubicata.

2. La domanda deve essere presentata direttamente all'ufficio periferico competente che deve rilasciarne ricevuta, oppure inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal primo giorno di affissione del bando di concorso all'albo del competente provveditorato agli studi.

3. Nella domanda gli interessati devono indicare:

*a)* il cognome e il nome, per le coniugate va indicato il cognome di nascita;

*b)* la data e il luogo di nascita;

*c)* il profilo professionale per il quale si concorre.

Nella domanda i candidati debbono, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

*d)* di essere personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nella medesima provincia cui si concorre;

*e)* il profilo professionale di appartenenza;

*f)* l'attuale sede e istituzione scolastica di titolarità;

*g)* di essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al profilo professionale cui si concorre;

oppure, in alternativa, di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado e dello specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, o di leggi anteriori, ove previsto;

oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di coordinatore amministrativo e di collaboratore amministrativo, di aver prestato senza demerito per almeno cinque anni un servizio di ruolo in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre e/o in qualifiche del personale non docente poi confluite nei predetti profili (precedente art. 4, comma 1, lettera *c)*, nonché di essere in possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo di appartenenza (o ex ruolo del personale non docente poi confluito nel ruolo di appartenenza) richiesto all'epoca per l'inquadramento nel medesimo;

oppure, in alternativa, nei concorsi indetti per il profilo di collaboratore tecnico per conseguire l'accesso al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno 3 anni scolastici con la qualifica di personale ausiliario statale (e/o con precorse qualifiche del personale non docente equiparate) e con le mansioni di conducente di autoveicoli e di essere in possesso della patente di guida «D» accompagnata da certificato di abilitazione professionale, come richiesto dal vigente ordinamento;

(precedente art. 4, comma 1, lettera *c)*;

oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di cuoco, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali e con rapporto d'impiego con lo stato, per almeno 3 anni scolastici le mansioni di aiutante cuoco (precedente art. 4, comma 1, lettera *c)*;

*h)* gli eventuali titoli di cultura o di servizio valutabili secondo l'annessa tabella *D*;

*i)* i titoli di preferenza di cui alla tabella *E* eventualmente già posseduti al momento di presentazione della domanda;

*l)* il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, se il concorso si svolge in provincia di Bolzano.

4. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dal candidato.

5. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa o dal capo dell'istituto dove si presta servizio o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per coloro che prestano servizio militare è valido il visto del comandante del reparto di appartenenza. Per coloro che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dalla competente autorità consolare.

6. Il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni, a pena d'esclusione, per la regolarizzazione della domanda priva dell'autentica della firma del candidato o autenticata in modo difforme da quello indicato dal precedente comma e per la regolarizzazione della domanda priva, parzialmente o totalmente, di taluna delle dichiarazioni prescritte. Tale ultima regolarizzazione non è necessaria qualora, dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione prodotta, possa evincersi ciò che doveva essere dichiarato.

7. È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

8. Nella domanda deve essere elencata la documentazione che si allega.

9. Nella domanda il candidato deve indicare l'esatto recapito. Ogni variazione del recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, al competente provveditore agli studi.

10. Qualora si intenda concorrere per più profili occorre produrre distinte domande.

### Art. 6.

*Norme sulla certificazione*

1. I candidati devono allegare alla domanda di ammissione, o inoltrare entro il medesimo termine e con le medesime modalità previsti per la domanda di ammissione:

*a)* lo specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 o di leggi precedenti, corredato del relativo piano di studio (se prodotto ai fini dell'ammissione al concorso - precedente art. 5, lettera *g)*, primo capoverso);

*b)* il certificato rilasciato dal competente capo d'istituto attestante lo svolgimento per almeno tre anni delle mansioni di conducente di autoveicoli con la qualifica di personale ausiliario statale (o precorse corrispondenti qualifiche del personale non docente) accompagnato da copia autentica della patente di guida «D» e certificato di abilitazione professionale, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera *g)*, terzo capoverso);

*c)* il certificato rilasciato dal competente capo di istituto attestante il servizio di aiutante cuoco statale svolto per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera *g)*, ultimo capoverso);

*d)* gli eventuali titoli che danno accesso ad ulteriori laboratori/area oltre a quello che è stato dichiarato e prodotto ai fini della ammissione al concorso di collaboratore tecnico;

*e)* gli eventuali titoli di cultura e di servizio previsti dalla annessa tabella *D* e di cui si chiede la valutazione ai fini del punteggio.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere *e)*, *f)* nonché il possesso dell'anzianità di cinque anni di ruolo e del titolo relativo al ruolo di appartenenza, di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera *g)*, secondo capoverso, sono verificati d'ufficio.

Il prescritto attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, dovrà essere presentato all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie della provincia di Bolzano.

3. I titoli di preferenza, di cui all'annessa tabella *E*, devono comunque essere conseguiti entro il quindicesimo giorno dalla conclusione di tutte le prove concorsuali e debbono essere presentati o spediti al competente provveditorato agli studi entro il medesimo termine.

4. Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli estremi per la sua identificazione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.

5. Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.

Il medesimo termine perentorio è assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.

6. La certificazione del servizio prestato è valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

### Art. 7.

*Norme sui documenti*

1. La domanda di ammissione, l'autentica della firma ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo ma devono essere regolarizzati all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

3. Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

*a)* le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

*b)* le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

4. I provveditori agli studi assegnano un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dai precedenti commi.

5. È sempre in facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 8.

*Esame delle domande di ammissione*

1. Le domande di ammissione al concorso, per quanto attiene alla regolarità formale e ai requisiti di accesso, sono esaminate a cura dei competenti uffici periferici.

2. Ai fini dell'accesso al concorso e, per il profilo di collaboratore tecnico, anche ai fini dei titoli di accesso a posti di laboratorio (allegato *F*) non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, qualora essi siano stati già valutati in occasione dell'inserimento del candidato nella graduatoria provinciale per le supplenze del medesimo profilo e della medesima provincia in cui si concorre, essendo sufficiente acquisire agli atti del concorso tale valutazione a cura dell'ufficio.

Le medesime disposizioni si applicano agli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali o di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/78.

Art. 9.

*Inammissibilità della domanda ed esclusione dal concorso*

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 2 del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva della graduatoria concorsuale da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:

*a)* risultino privi dei requisiti di cui rispettivamente al precedente art. 4;

*b)* abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;

*c)* non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni la domanda di ammissione priva dell'autentica della firma ovvero con autentica non effettuata secondo le forme prescritte;

*d)* non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettere *d), e), f), g), l)*, del precedente art. 5, qualora ciò che deve essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio;

*e)* non abbiano prodotto la certificazione prescritta per l'ammissione al concorso neanche nel termine di dieci giorni di cui al comma 5 del precedente art. 6 oppure non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle disposizioni in materia, sempreché non si tratti di certificazioni che devono essere rilasciate dal medesimo provveditorato agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

*Commissioni esaminatrici*

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal provveditore agli studi, secondo le specifiche modalità dettate dall'art. 555 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e secondo le norme generali in materia di concorsi pubblici di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica inquadrato in un profilo professionale della VII qualifica funzionale.

3. Qualora venisse a mancare uno dei membri il Provveditore agli studi lo sostituirà con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

4. Per le prove pratiche la commissione sarà integrata da membri aggiunti, esperti nelle materie oggetto delle prove stesse.

Art. 11.

*Prove pratiche dei concorsi per il passaggio alla IV qualifica funzionale e valutazione dei titoli*

1. La prova pratica si svolge presso istituti scolastici o istituzioni educative statali dotati delle strutture idonee all'espletamento delle attività oggetto della prova stessa.

2. La prova pratica di cui al precedente comma, specificata nell'allegato *B*, annesso alla presente ordinanza, è diretta ad accertare le attitudini del candidato all'espletamento delle mansioni proprie del ruolo cui aspira.

3. La prova pratica si intende superata qualora il candidato abbia complessivamente riportato una votazione di almeno trenta su cinquanta.

4. La valutazione dei titoli ha luogo nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso, anteriormente allo svolgimento della prova pratica.

5. La valutazione dei titoli si esprime in cinquantesimi ed è effettuata nei limiti del punteggio appresso indicato:

per titoli di cultura: fino ad un massimo di 25 punti;

per titoli di servizio: fino ad un massimo di 25 punti.

6. I criteri per la valutazione dei titoli sono indicati nella tabella di cui all'allegato *D*.

7. Per quanto riguarda il concorso a posti di collaboratore tecnico, trattandosi, in base al vigente ordinamento, di concorso per il ruolo e non di concorso per aree di laboratorio, le prove pratiche devono essere formulate tenendo conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati e non delle aree di laboratorio indicate nel bando di concorso.

Per lo stesso motivo il candidato che abbia presentato titoli di studio che danno accesso a più aree di laboratorio deve essere ammesso a sostenere una unica prova pratica con riferimento ad una unica area di propria scelta.

Art. 12.

*Prove di esame per il passaggio alla V qualifica funzionale*

1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

2. Una delle due prove scritte ha per oggetto «elementi di diritto pubblico»; l'altra è diretta all'accertamento delle cognizioni tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di coordinatore amministrativo e può consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.

3. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento scolastico e della pubblica istruzione.

4. Gli argomenti delle prove scritte e del colloquio sono scelti tra quelli indicati nel programma annesso alla presente ordinanza (allegato *C*), a cura della commissione esaminatrice, la quale stabilisce anche se formulare una delle prove per quesiti a risposta sintetica.

5. La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta ad eccezione della prova ove questa consista in quesiti a risposta sintetica. Se gli esami hanno luogo in più di un edificio, il sorteggio del tema da svolgere viene effettuato nell'edificio dove è insediata la commissione.

6. I candidati sono ammessi al colloquio qualora abbiano riportato nelle due prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

8. Nessun punteggio è assegnato per i titoli di cultura o di servizio come indicato dall'art. 557, comma 2, del D.Leg.vo n. 297/94.

Art. 13.

*Svolgimento delle prove di esame*

1. Le prove pratiche previste per il passaggio alla IV qualifica funzionale, nonché le prove scritte inerenti al concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale si svolgono nelle sedi e nei giorni stabiliti dai Provveditori agli studi con avviso da affiggersi all'albo del provveditorato agli studi e nelle scuole sedi di distretto entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Le predette prove devono avere inizio entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Il primo giorno di svolgimento delle prove scritte del concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale, la commissione giudicatrice provvederà al sorteggio che determinerà l'ordine delle convocazioni dei candidati per il colloquio. A partire dal medesimo giorno l'esito del sorteggio deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo del provveditorato e di tutte le sedi di svolgimento delle prove scritte.

4. Le prove scritte si svolgono secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487.

5. Il calendario dei colloqui deve essere pubblicizzato con le medesime forme e modalità del bando di concorso almeno venti giorni prima dell'inizio dei medesimi.

6. Le prove pratiche, scritte ed i colloqui non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi (art. 6 del D.P.R. n. 487/94).

7. I candidati ammessi al colloquio, a cura del competente Provveditore agli studi, sono singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio. Nella lettera di convocazione è data comunicazione della sede in cui si svolgerà il colloquio, nonché dei voti riportati nelle prove scritte.

8. I candidati, nel periodo di tempo intercorrente fra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio delle medesime, possono chiedere al presidente della commissione di prendere visione dei propri elaborati e del relativo verbale per le parti che li concernono nonché richiedere copia di tali parti. Analogamente i candidati entro dieci giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale o la prova pratica e comunque non oltre il termine dei lavori della commissione giudicatrice possono chiedere al presidente della medesima di prendere visione del verbale per la parte che li concerne e richiederne copia. La richiesta sarà soddisfatta nella sede in cui la commissione è insediata entro il termine di durata dei propri lavori. All'adempimento provvede il segretario della commissione. Per ogni altro adempimento circa il procedimento di accesso ai documenti e atti di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 14.

*Graduatorie*

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito nel modo seguente:

per i profili professionali della IV qualifica funzionale le graduatorie sono formate per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica secondo l'ordine

della valutazione complessiva, da esprimersi in centesimi, costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica, con l'osservanza a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'allegata tabella *E*;

per il passaggio alla V qualifica funzionale la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva, da esprimersi in ventesimi, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio, con l'osservanza, a parità di punteggio delle preferenze di cui all'allegata tabella *E*;

2. Nella graduatoria relativa al profilo professionale di collaboratore tecnico, a fianco dei nominativi dei candidati al relativo punteggio, deve essere indicato anche il titolo (uno o più) di accesso a posti di laboratorio, fatto valere nel concorso medesimo (è sufficiente l'indicazione del codice del titolo di studio di cui all'allegato *F*).

3. Le graduatorie di merito sono depositate per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro quindici giorni dal primo giorno di affissione all'albo del predetto avviso, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al Provveditore agli studi il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie senza dare comunicazione agli interessati.

4. Successivamente, il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali compiute, approva in via definitiva con proprio decreto la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei, dandone pubblicità mediante affissione all'albo per giorni trenta.

5. Per quanto riguarda i collaboratori tecnici la dichiarazione dei vincitori non viene effettuata e sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a concorso, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad un'area disponibile (fra quelle a suo tempo accantonate e quelle di recente disponibilità), secondo la tabella (allegato *F*) allegata al bando di concorso, o, se più favorevole al candidato, secondo la tabella di corrispondenza per le nomine non di ruolo vigente all'atto della nomina.

6. Le graduatorie sono trasmesse, unitamente agli atti del concorso ai competenti organi di controllo.

Art. 15.

*Ricorsi*

1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed Amm/vi - Div. VIII per il tramite del Provveditore agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.

2. Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.

3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di merito. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta la nomina che sarà effettuata nei confronti dei soli candidati iscritti a pieno titolo.

4. Avverso le graduatorie di merito, approvate in via definitiva con decreto del Provveditore agli studi, è ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli vizi di legittimità.

Art. 16.

*Norme finali di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato contenute nelle norme vigenti in materia.

2. Ai fini della presente ordinanza il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente delle scuole di cui al D.P.R. n. 420/74 è considerato come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali di cui all'art. 546 del D.Leg.vo n. 297/94 nei quali le medesime sono confluite.

3. Tutti gli allegati della presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.

4. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 aprile 1995

*Il Ministro:* LOMBARDI

*Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996*
*Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 79*

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta libera)

*Al Provveditore agli studi di* ........................

...l... sottoscritt.. (1)........................................................................
nat.. a .................. (prov. di ..............) il .............. residente in.....
via .............................................. c.a.p. .................. tel. ..............
chiede di essere ammess.. al concorso riservato per il passaggio (2) al profilo professionale di..........................................................................
del personale amministrativo e tecnico della scuola, indetto da codesto Provveditorato agli studi in applicazione dell'art. 557 del D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297.

A tal fine dichiara:

*a)* di essere in servizio di ruolo presso (3)............................ comune di .................. (prov. di ..................) in qualità di...........;

*b)* di essere in possesso del seguente titolo richiesto per l'accesso al profilo cui si concorre..................................................................; conseguito il ...................... presso l'istituto scolastico...................... del comune ........................ (provincia di.................................) (4);

*b1)* oppure, in alternativa alla precedente lettera *b)* (solamente per i concorsi per il profilo professionale di coordinatore amministrativo e di collaboratore amministrativo),

di aver prestato, senza demerito, almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre (5) (6), come da prospetto sottoindicato:
dal .................. al .................. presso (3)..........................
................ comune di ...................... (prov. di...............................)
in qualità di...........................................................................;
nonché di essere in possesso del seguente titolo...............................
conseguito il ...................... presso l'istituto scolastico......................
del comune di ......................., (provincia di...................................)
richiesto all'epoca per l'inquadramento nel profilo di appartenenza o nel ruolo del personale non docente poi confluito nel ruolo di appartenenza (4);

*b2)* oppure, in alternativa alla precedente lettera *b)* (solamente nel concorso al profilo professionale di collaboratore tecnico per l'accesso al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli),

di aver prestato almeno 3 anni di servizio statale presso le istituzioni scolastiche statali con la qualifica di personale ausiliario (e/o di precorse qualifiche del personale non docente equiparate) e con le mansioni di conducente di autoveicoli e di essere in possesso della richiesta patente di guida «D» accompagnata da certificato di abilitazione professionale (5) (si allega la relativa certificazione);

*b3)* oppure, in alternativa alla precedente lettera *b)* (solamente per il concorso al profilo professionale di cuoco),

di aver prestato almeno 3 anni di servizio statale presso le istituzioni scolastiche statali con le mansioni di aiutante cuoco (5) (si allega la relativa certificazione);

*c)* di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura valutabili ai fini del punteggio (7)..........................................................................;

*d)* di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio (5), (6), (7)..................................................;

*e)* di essere in possesso dei sottoindicati ulteriori titoli richiesti per l'accesso a posti di laboratorio (ove si concorra per il profilo professionale di collaboratore tecnico) (4)..........................................;

*f)* di essere in possesso dei sottoindicati titoli di preferenza a parità di punteggio (ove il candidato ne sia già in possesso al momento della domanda).............................................................................;

*g)* (esclusivamente per i concorsi indetti nella provincia di Bolzano) di essere in possesso del prescritto attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Si allega:

Data, ............................

Firma (8)

Recapito per eventuali comunicazioni concerennti il concorso:
..........................................................................................
c.a.p. ......... tel. .......................

*Note all'allegato A.*

(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.
(2) Indicare il profilo professionale cui si chiede di concorrere. Per concorrere a più profili professionali è necessario produrre distinte domande.
(3) Indicare la scuola o l'istituto di titolarità e la relativa sede.
(4) Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 devono essere integrati dal relativo piano di studio.
(5) Ai fini della presente ordinanza si intende prestato senza demerito il servizio la cui certificazione, anche se priva di annotazioni di merito, non rechi esplicita menzione di demerito.
(6) Il servizio prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato a tutti i fini come servizio prestato nel profilo professionale in cui le qualifiche medesime sono confluite.
(7) I titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella, devono essere adeguatamente certificati in allegato alla domanda di ammissione o inoltrati con le medesime modalità e nel medesimo termine previsti per la domanda.
(8) La firma deve essere autenticata nelle forme prescritte.

---

ALLEGATO *B*

## PROVA PRATICA DEI CONCORSI RISERVATI AI PROFILI PROFESSIONALI DELLA IV QUALIFICA FUNZIONALE

La prova pratica consiste:

*a)* in un esperimento diretto ad accertare le capacità tecniche, organizzative e di orientamento del candidato relativamente alla sfera delle mansioni e dei compiti del ruolo per il quale l'aspirante concorre;

*b)* in risposte scritte a quesiti di carattere pratico che la commissione formulerà in forma elementare, diretti ad accertare la conoscenza da parte del candidato dei suoi compiti, delle sue responsabilità e del rapporto di servizio.

Per collaboratore amministrativo l'esperimento di cui alla lettera *a)* è costituito da una prova di dattilografia che consiste in un saggio di copiatura o dettatura di un brano, della lunghezza non inferiore a venti righe, scelto dalla commissione e diretto ad accertare la correttezza nonché la rapidità nella esecuzione; i quesiti di cui alla lettera *b)* devono concernere anche l'organizzazione e le evidenze contabili del magazzino

---

ALLEGATO C

## PROGRAMMA DELLE PROVE SCRITTE PER GLI ASPIRANTI AL PROFILO DI COORDINATORE AMMINISTRATIVO DELLA V QUALIFICA FUNZIONALE.

### I PROVA

*a)* Elementi di diritto costituzionale.

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Gli organi costituzionali dello Stato e loro funzioni: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, la Magistratura.

*b)* Elementi di diritto amministrativo.

Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia, vizi.

Amministrazione diretta, centrale e periferica; enti autarchici; organi attivi, consultivi e di controllo.

Il rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione.

Diritti soggettivi e interessi legittimi.

Giustizia amministrativa: opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato; ricorso ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

### II PROVA

*a)* Organizzazione e compiti degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative.

Iscrizione, frequenza e trasferimenti degli alunni.

Tasse e contributi scolastici - esoneri e rimborsi.

Rilascio certificati e diplomi.

Archivio e protocollo della corrispondenza.

Registri obbligatori.

*b)* Attribuzioni amministrativo-contabili e responsabilità:

del Consiglio di circolo e di istituto;

della Giunta esecutiva;

del Capo d'istituto;

del Segretario.

Bilancio di previsione-conto consuntivo.

Scritture e documenti contabili.

Convenzione di cassa.

*c)* Acquisto attrezzature didattiche, scientifiche e materiali di consumo modalità e competenze.

*d)* Liquidazione degli stipendi e degli assegni accessori al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di ruolo e non di ruolo).

Previdenza e assistenza.

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sui seguenti argomenti:

competenze e ordinamento dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione periferica della Pubblica Istruzione;

le scuole: nozioni sul loro ordinamento;

organi collegiali della scuola: elementi essenziali;

diritti, doveri e trattamento economico del personale della scuola;

oneri degli Enti locali per il funzionamento della scuola.

---

ALLEGATO *D*

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

*Concorso riservato a posti dei profili professionali della IV qualifica funzionale.*

*A)* Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 25).

1 Diploma di istruzione secondaria di primo grado, oppure qualsiasi diploma di qualifica o di maturità previsti per l'accesso al profilo (si valuta solamente il titolo più favorevole) (1): punti: la media dei voti riportati espressa in decimi (comprese le frazioni di punto) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

2. Per i titoli di cui al punto precedente non valutati perché non più favorevoli (si valuta un solo titolo): punti 4.

3. Idoneità in un concorso riservato per il medesimo ruolo per cui si concorre: punti 7.

3. Idoneità in concorso pubblico per esami o prove pratiche, a posti di ruolo in qualifiche funzionali corrispondenti o superiori (ex carriera esecutiva o superiore) bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta un solo titolo): punti 4.

*B)* Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 25).

4. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole e negli istituti statali, nei convitti statali o negli educandati femminili dello Stato, nei medesimi profili professionali cui si concorre o nelle precorse qualifiche del personale non docente rispettivamente corrispondenti.

(Il servizio prestato dai collaboratori amministrativi in sostituzione dei coordinatori amministrativi assenti, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 16 maggio 1985 n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988 n. 426 (art. 582, comma 3, del citato D.Leg.vo n. 297/94), è computato totalmente o parzialmente come servizio prestato in qualità di coordinatore amministrativo oppure di collaboratore amministrativo secondo quanto risulta più favorevole al candidato, evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo di servizio). (2) (3) (4) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2,50.

5 Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo professionale di aiutante cuoco nei convitti statali e negli educandati femminili dello Stato, limitatamente al profilo professionale di cuoco (2), (3) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2,50.

6. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo, prestato nelle scuole, negli istituti statali, nei convitti statali e negli educandati femminili dello Stato in profili professionali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola di qualifiche funzionali superiori, pari o immediatamente inferiori a quella del profilo cui si concorre (2) (3) (4) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2.

7. Altro servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o nei patronati scolastici, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2) (5) Per ogni anno di servizio: punti 0,50.

*Note all'allegato D.*

(1) Ove la valutazione sia espressa in giudizi si assegnerà il seguente punteggio:
sufficiente: punti 6;
buono: punti 7;
distinto: punti 8;
ottimo: punti 10

(2) Il servizio militare prestato in rapporto d'impiego è considerato come servizio effettivo prestato nel profilo professionale corrispondente al rapporto medesimo.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione statale.

(3) Il servizio prestato nelle precorse qualifice del personale non docente (D.P.R. 420/74) si considera come prestato nei profili professionali in cui le medesime qualifiche sono confluite.

(4) Il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali alle dirette dipendenze degli Enti locali, si considera, ai fini del punteggio, come prestato nei corrispondenti profili professionali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario statali e della scuola.

(5) L'anno intero di servizio è computabile secondo il calendario. Le frazioni di anno si sommano e si dividono per dodici. Le frazioni di mese si sommano e si dividono per trenta. L'eventuale residua frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero.

---

ALLEGATO *B*

Preferenze:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.

ALLEGATO F

TABELLA DI CORRISPONDENZA TITOLI - LABORATORI

Ai fini del concorso è integralmente richiamata la tabella vigente per le nomine non di ruolo alla data del decreto di indizione del concorso.

Ai fini della nomina in ruolo si applica la tabella più favorevole al candidato fra quella precedentemente indicata e quella vigente all'atto della nomina.

**96A2570**

---

ORDINANZA 12 febbraio 1996.

**Integrazione delle «Premesse» della ordinanza ministeriale n. 117 del 6 aprile 1995, concernente le norme per la indizione da parte dei provveditori agli studi dei concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi dell'art. 557 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.** (Ordinanza n. 69/1996).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 6 aprile 1995, n. 117;

Considerata l'opportunità che nelle premesse della succitata ordinanza risulti il quadro completo della normativa applicata;

Ordina:

Le premesse dell'ordinanza ministeriale 6 aprile 1995, n. 117, sono integrate con l'inserimento dei seguenti riferimenti normativi:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente, tra l'altro, l'art. 557 del decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1994);

Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 151, applicativa della succitata legge 22 aprile 1987, n. 158.

I riferimenti medesimi sono inseriti secondo i criteri seguiti nella stesura delle premesse da integrare in modo che esse risultino formulate secondo l'allegato schema.

Roma, 12 febbraio 1996

*Il Ministro:* LOMBARDI

*Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996*
*Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 80*

---

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, con particolare riferimento all'art. 6-*bis*, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 417, con particolare riferimento all'art. 17, comma 2,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli articoli 544, 545, 546, 547, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 604 e 676 nonché all'art. 557 integrato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1994;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 151, che, in applicazione della predetta legge n. 158/1987, reca modifiche alla ordinanza ministeriale 11 marzo 1983 in materia di nomine non di ruolo del personale ATA;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195, relativa ai concorsi appresso indicati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con particolare riferimento agli articoli 1, 2;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1993, n. 324, in materia di trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ed in particolare l'art. 8 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, in materia di nomine non di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi i titoli di accesso;

Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative, è necessario emanare nuove disposizioni nella materia dei concorsi in esame;

Ordina

L'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195 «Concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica, a posti della IV qualifica e concorso riservato per esami a posti della V qualifica funzionale, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali» è integralmente sostituita dalle disposizioni della presente ordinanza.

**96A2571**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

**Approvazione di una perizia di variante per il recupero di Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del comune di Piano di Sorrento prot. 1551 del 25 gennaio 1996, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione del «Recupero di Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco», di cui alla convenzione n. 147/90 stipulata con l'ex Agensud il 28 agosto 1991;

Vista la delibera di giunta comunale del 16 novembre 1994, n. 744;

Visti i pareri n. 30 del 24 febbraio 1994 e n. 65 del 16 giugno 1994 del servizio urbanistica beni ambientali e pianificazione del comune di Piano di Sorrento;

Visto il parere favorevole, prot. 27240 dell'8 settembre 1994 del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto che il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/570 del 12 febbraio 1996, riporta: «la necessità della perizia di variante, è stata determinata dalla impossibilità di attuare il progetto di convenzione a causa dei divieti posti e delle prescrizioni formulate dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, la quale ha ritenuto che il progetto non fosse compatibile "con l'ambiente tutelato", tanto in termini di salvaguardia del parco che rispetto alla ricostruzione della parte crollata della Villa. Le opere di primo stralcio sono state ultimate, quelle finora eseguite del secondo stralcio sono aderenti alla progettazione esecutiva della variante in questione»;

Visto che il nucleo di valutazione con note dell'8 novembre 1995 prot. 8/2826 e prot. 8/160 del 22 febbraio 1996 afferma: «secondo quanto emerge dai documenti sembra si possa convenire con l'ente attuatore che la modifica progettuale non muta le finalità dell'intervento a suo tempo finanziato, poiché trattasi comunque della realizzazione di una struttura polifunzionale di interesse pubblico, costituita da spazi museali, sale per conferenze, sale di riunioni e relativi servizi. Tutto ciò considerato, posto che, in termini di costi benefici, le funzioni di offerta appaiono, allo stato degli atti, immutate a parità di costi, e che, del resto, la modifica progettuale risulta doverosa rispetto a prescrizioni determinate dall'organo preposto alla tutela del vincolo *ex lege* n. 1089/1939, si ritiene che la modifica stessa sia meritevole di approvazione da parte del CIPE»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione prot. 1551 del 25 gennaio 1996 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valori in milioni di lire):

| | Da convenz. | Da aggiud. | Varianti |
|---|---|---|---|
| Lavori | 11.700 | 10.951 | 11.977 |
| Imprevisti | 717 | 717 | 744 |
| Lievitazione prezzi | 200 | 200 | 200 |
| Spese generali | 1.428 | 1.428 | 1.304 |
| I.V.A. | 955 | 955 | 775 |
| Ribassi d'asta | — | 749 | — |
| Totale | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione fino al 30 aprile 1997.

Roma, 13 marzo 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 82*

96A2802

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

**Approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di opere comprese nel piano di valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del comune di Maratea prot. 8549 del 28 settembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione del «Piano di valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina», di cui alla convenzione n. 171/90 stipulata con l'ex Agensud il 22 ottobre 1991;

Vista la delibera di giunta comunale del 18 aprile 1995, n. 84;

Visto il parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 10 maggio 1995;

Visto il parere della regione Basilicata - Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo n. 171 del 26 luglio 1995;

Considerato che il nucleo ispettivo con nota del 22 dicembre 1995, prot. 9/4882, aveva evidenziato alcuni ostacoli realizzativi dell'intervento quali:

1) sequestro del cantiere del parcheggio «Cappuccini»;

2) mancato accordo con il comune di Trecchina in ordine al completamento del percorso equestre;

3) mancata acquisizione aree di proprietà FS;

Tenuto conto che detti ostacoli interessano le opere previste in convenzione e non quelle relative alla perizia di variante e che il comune di Maratea ha precisato:

*a)* aree da acquisire di proprietà delle F.S. La società Metropolis con nota prot. 231 del 29 gennaio 1996 ha autorizzato i lavori previsti;

*b)* percorso equestre. Il comune di Trecchina si è impegnato ad approvare il progetto ed a consentire il proseguimento dei lavori che ammontano a circa 154 milioni;

*c)* sequestro del cantiere del parcheggio in località Cappuccini. Lo splateamento necessario per la realizzazione del piazzale principale sarà preceduto dalla costruzione di una palificata, atta a sostenere ogni eventuale spinta generata dal terreno sovrastante;

Considerato che il nucleo di valutazione con nota del 24 novembre 1995, prot. 8/2519 ha evidenziato che non sussistono ragioni ostative alla realizzazione della perizia di variante e suppletiva, poiché le opere nuove appaiono coerenti con gli obiettivi dell'originario intervento e comunque migliorative del medesimo, rispetto al quale incrementano la capacità d'offerta, in quanto le opere stralciate risultano in larga misura realizzate o da realizzare con copertura dei costi attraverso altri finanziamenti;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variazione progettuale per come descritto al punto 2.3 della citata relazione tecnica prot. 8549 del 28 settembre 1995;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

| | Da convenz. | Da aggiud. | Varianti in esame |
|---|---|---|---|
| Lavori (compresi espr.) | 11.810 | 9.156 | 8.728 |
| | | 2.234 | 1.912 |
| | | 420 | 700 |
| Imprevisti | 407 | 678 | 695 |
| Lievitazione prezzi | 250 | 318 | 293 |
| Spese generali | 1.447 | 1.272 | 1.361 |
| I.V.A. | 1.086 | 922 | 1.311 |
| Totale | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione con nota 11005 del 15 dicembre 1995 fino al 31 ottobre 1997, subordinatamente alla comunicazione dell'avvenuto dissequestro del cantiere del parcheggio in località Cappuccini entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 13 marzo 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 81*

96A2803

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 7 maggio 1996.

**Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996.**

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Rilevato che per il giorno 16 giugno 1996 sono convocati i comizi per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nella regione Sicilia nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella regione stessa;

Ritenuto che il territorio e gli elettori interessati dall'elezione dell'assemblea regionale siciliana non sono coinvolti nelle elezioni provinciali e comunali già fissate per il giorno 9 giugno 1996, che non riguardano amministrazioni della regione anzidetta;

Ritenuto, pertanto, di poter consentire, a norma dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, l'effettuazione di pubblicità elettorale per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996 nei limiti di cui ai commi 1, 2, 4 dello stesso art. 3;

Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone:

### TITOLO I
### STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

#### *Sezione I*
#### OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA

##### Art. 1.
*Comunicazione preventiva*

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Sicilia, che intendono diffondere propaganda per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

*a)* il carattere di gratuità dell'offerta a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

*b)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

*c)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

*e)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni emanate dal Garante.

3. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

##### Art. 2.
*Codice di autoregolamentazione*

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

*Modalità dei messaggi di propaganda*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del committente e/o autore del messaggio.

*Sezione II*

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

*Modalità dell'offerta di pubblicità elettorale*

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Sicilia, che, nei giorni dal 22 aprile al 16 maggio 1996 compresi, intendano diffondere pubblicità per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:

*a)* il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3;

*b)* le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 6, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

*c)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

*e)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione elettorale.

Art. 5.

*Limiti della pubblicità elettorale*

1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere un'immagine negativa dei competitori, il messaggio pubblicitario elettorale può recare soltanto l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Le inserzioni di pubblicità sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro autore.

3. Per ciascuna formazione politica non possono essere effettuate più di tre inserzioni per ogni edizione di testata quotidiana o più di nove inserzioni per ogni edizione di testata periodica. Le inserzioni relative a singoli candidati di lista sono computate come inserzioni della formazione politica che li esprime; analogamente le inserzioni relative ai singoli partiti o movimenti politici riuniti sotto un unico contrassegno sono computate come inserzioni della stessa formazione politica presente nella competizione elettorale con quel contrassegno.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato di quello consentito nel comma precedente, provenienti da committenti diversi dello stesso schieramento, è operata secondo il criterio della priorità temporale della prenotazione.

Art. 6.

*Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità*

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie elettorali.

## TITOLO II

## RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

### *Sezione I*

### OFFERTE GRATUITE DI PROPAGANDA

#### Art. 7.

*Comunicazione preventiva*

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nella regione siciliana, che intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, sono tenute, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

*a)* il carattere di gratuità dell'offerta degli spazi di propaganda a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

*b)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato;

*c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

*d)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione, con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione;

*e)* il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 e delle disposizioni emanate dal Garante.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

4. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissione di propaganda elettorale prodotte dall'emittente. In entrambi i casi è esclusa qualsiasi richiesta di pagamento da parte delle emittenti o loro intermediarie o collegate anche sotto forma di rimborso spese, oneri generali o di produzione.

#### Art. 8.

*Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda*

1. I soggetti di cui all'art. 7, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamentedisponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro dodici giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

#### Art. 9.

*Circuiti*

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 8, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 5. Indipendentemente dalle modalità di trasmissione ogni emittente deve comunque rispettare, nel complesso della sua programmazione, i limiti di spot giornalieri di cui all'art. 12.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 10.

*Modalità delle trasmissioni di propaganda*

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio (circoscrizione) debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

*Sezione II*

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

*Modalità dell'offerta pubblicitaria*

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nella regione Sicilia, che, nei giorni dal 22 aprile al 16 maggio 1996 compresi, intendano trasmettere pubblicità per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare:

*a)* il limite massimo degli spot pubblicitari ammissibili per ciascun soggetto quale specificato ai sensi dell'art. 12;

*b)* le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonché le eventuali condizioni di gratuità;

*c)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

*e)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali.

Art. 12.

*Limiti della pubblicità elettorale*

1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere un'immagine negativa dei competitori, il messaggio pubblicitario elettorale può recare solo l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

3. Ciascuna emittente può tramettere giornalmente non più di tre spot per ogni formazione politica. Gli spot dei singoli candidati di lista sono computati come spot

della formazione politica che li esprime; analogamente gli spot relativi a singoli partiti o movimenti politici riuniti sotto unico contrassegno sono computati come spot della stessa formazione politica presente nella competizione elettorale con quel contrassegno.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato di quello consentito nel comma precedente, provenienti da committenti diversi dello stesso schieramento, è operata secondo il criterio della priorità temporale della prenotazione.

5. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23; per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonché tra le ore 14 e le ore 18. Entro gli ambiti temporali sopra indicati il passaggio di ogni singolo spot avviene nell'orario definito al momento della relativa prenotazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 13.

*Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari*

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 11 è tenuto a far verificare in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari elettorali nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

*Sezione III*

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 14.

*Programmi e servizi informativi*

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. È vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

*Conservazione delle registrazioni*

1. I soggetti di cui agli articoli 7 e 11 sono tenuti a conservare, sino a sei mesi dopo la data delle votazioni, la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni.

Art. 16.

*Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.*

1. Nell'ambito della sua competenza territoriale il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della regione Sicilia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

*a)* verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

*b)* presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

*c)* verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione, ivi compresi i criteri da seguire per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

*d)* verificare il rispetto delle disposizioni generali dettate dal decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale della stessa concessionaria, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a seguito dell'attività di cui alla lettera *d)* del precedente comma, provvede alle contestazioni, all'istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferisce senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, al comitato medesimo, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17.

*Accesso agli spazi di propaganda*

1. Nel consentire l'accesso a spazi di propaganda di candidati e di liste devono essere assicurate condizioni di parità con riguardo alla stesso collegio (o circoscrizione) elettorale. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad un candidato ovvero ad una lista determina l'obbligo di consentire rispettivamente a tutti gli altri candidati ed a tutte le altre liste impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio (circoscrizione) l'accesso ad analogo spazio di propaganda ad identiche condizioni. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra candidati della medesima lista ove facciano propaganda personale e non, in modo indistinto, per la sola lista di appartenenza. Poiché un candidato può essere presente nelle liste di più di un collegio (circoscrizione) elettorale, deve considerarsi la specifica valenza del messaggio di propaganda nell'ambito di diffusione del mezzo; in particolare, nel caso di candidato ammesso ad uno spazio di propaganda personale, la parità deve essere rispettata nei confronti dei candidati delle liste di tutti i collegi (circoscrizioni) in cui esso è presente; se tali candidati sono a loro volta presenti in liste di collegi (circoscrizioni) diversi sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti anche dei candidati di questi ultimi collegi (circoscrizioni) e così via.

2. La propaganda nelle reti radiotelevisive nazionali può essere fatta solo in rappresentanza di una formazione politica e non a titolo individuale.

3. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunità in sede attuativa.

Art. 18.

*Divieto di propaganda*

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 19.

*Sondaggi*

1. Fermo sino alle ore 22 del giorno 21 aprile 1996 il divieto di diffusione o pubblicazione dei sondaggi che deriva dalla concomitanza delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno anzidetto, dalle ore 22 dello stesso giorno 21 aprile sino a tutto il giorno 26 maggio 1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione dell'assemblea regionale siciliana e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori della regione siciliana deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

*a)* soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

*b)* committente e acquirente;

*c)* criteri seguiti per la formazione del campione;

*d)* metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

*e)* numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

*f)* domande rivolte;

*g)* percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

*h)* date in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. A norma dell'art. 8 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, a decorrere dal giorno 27 maggio 1996 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici di cui al precedente comma anche se effettuati anteriormente alla data anzidetta.

3. Per effetto della convocazione dei comizi elettorali e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti — telefonici, postali, e in altra forma, ivi compresa quella dell'intervista per strada ai passanti — direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità. E' vietato in particolare ogni interpello che preveda l'autoselezione dei rispondenti.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 20.

*Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza*

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 21.

*Organi ufficiali dei partiti*

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità, fermo per quest'ultima il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente radiofonica titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

*Il Garante:* SANTANIELLO

96A2850

## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Vista la tabella XVIII relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

*Articolo unico*

All'art. 178 relativo agli insegnamenti delle aree del primo ciclo triennale del corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 5 - area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico), nel corso integrato di fisiopatologia generale ed applicata, la disciplina «fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna)» è soppressa e sostituita con «fisiopatologia medica» e la disciplina «fisiopatologia clinica applicata alla chirurgia» è soppressa e sostituita con «fisiopatologia chirurgica».

Al medesimo art. 178 relativo agli insegnamenti delle aree del secondo ciclo triennale, al punto 12 - area della medicina clinica, nel corso integrato di medicina interna, la disciplina «terapia medica» è soppressa e sostituita con «terapia medica e medicina termale».

Vengono inoltre aggiunte le discipline «cardioangiologia medica» e «semeiotica funzionale e strumentale».

Al punto 13 - Area di farmacoterapia e tossicologia, nel corso integrato di farmacologia speciale, è aggiunta la disciplina «farmacologia clinica».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 aprile 1996

*Il rettore:* ROVERSI-MONACO

96A2805

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT».**

Il decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1996.

**96A2811**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della attività di revisione rilasciata alla società «Marche Auditing S.a.s. di Venturini Maurizio & C.», in Ancona.**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1996 l'autorizzazione ad esercitare l'attività di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 10 giugno 1985, alla società «Marche Auditing S.a.s. di Venturini Maurizio & C.», con sede in Ancona, è sospesa per la durata di mesi tre, a decorrere dalla data di ricezione del decreto.

96A2334

**Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche**

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sport Show Italia - Salone dello Sport '96» che avrà luogo a Genova dal 13 giugno 1996 al 17 giugno 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef Trade» che avrà luogo a Milano dal 7 giugno 1996 al 10 giugno 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 7 giugno 1996 al 10 giugno 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Lift - Esposizione di ascensori, componenti ed accessori, stampa di settore e servizi» che avrà luogo a Milano dal 6 giugno 1996 al 9 giugno 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tramag - 24° Salone internazionale della logistica industriale. Trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione» che avrà luogo a Padova dal 5 giugno 1996 all'8 giugno 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «74ª Fiera campionaria internazionale di Padova» che avrà luogo a Padova dal 18 maggio 1996 al 26 maggio 1996, che avrà luogo a Verona dal 1° maggio 1996 al 5 maggio 1996.

96A2816

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 8 maggio 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1561,60 |
| ECU | 1925,14 |
| Marco tedesco | 1025,35 |
| Franco francese | 303,01 |
| Lira sterlina | 2363,79 |
| Fiorino olandese | 917,29 |
| Franco belga | 49,879 |
| Peseta spagnola | 12,314 |
| Corona danese | 265,62 |
| Lira irlandese | 2488,12 |
| Dracma greca | 6,446 |
| Escudo portoghese | 9,980 |
| Dollaro canadese | 1144,87 |
| Yen giapponese | 14,796 |
| Franco svizzero | 1258,75 |
| Scellino austriaco | 145,73 |
| Corona norvegese | 238,27 |
| Corona svedese | 228,64 |
| Marco finlandese | 326,59 |
| Dollaro australiano | 1252,72 |

96A2874

## Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 aprile 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 aprile 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1996 è di L. 97,80, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 è di L. 95,61 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1997 è di L. 91,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A2867

## Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 aprile 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 aprile 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1996 è di L. 97,86, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 1996 è di L. 95,86 e quello dei buoni a trecentosessantatre giorni con scadenza il 28 aprile 1997 è di L. 92,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A2868

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## *Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano*

*Estratto decreto n. 322/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761052 (in base 10) 0Z7T6W (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 323/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» soluzione fiala 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761052 (in base 10) 0Z7T61 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 324/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» Soluzione Flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761064 (in base 10) 0Z7T78 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 325/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» Soluzione Flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761049 (in base 10) 0Z7T6T (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 326/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» Soluzione Tanica 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761076 (in base 10) 0Z7T7N (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 327/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» Soluzione Flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761037 (in base 10) 0Z7T6F (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 328/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESOFORM JOD 100», con variazione della denominazione in «ESO-JOD», nella confezione «100» Soluzione Flac.no 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15354 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032761013 (in base 10) 0Z7T5P (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 329/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PRONTOIODIO», nella confezione soluzione flacone 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7705 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Iodopovidone;

titolare A.I.C.: Zambon Group S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale 00691950240;

n. A.I.C. 032264018 (in base 10) 0YSMUL (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Zambon Group S.p.a. - Vicenza:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 330/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LYCIA LUMINIQUE», nella confezione collirio flac.no 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15502 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Alchil-Dimetil-Benzil ammonio cloruro (benzalconio cloruro);

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032317048 (in base 10) 0YU7MS (in base 32),

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo,

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 331/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LYCIA LUMINIQUE», nella confezione collirio flac.no 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15502 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Alchil-Dimetil-Benzil ammonio cloruro (benzalconio cloruro).

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032317036 (in base 10) 0YU7MD (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 332/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LYCIA LUMINIQUE», nella confezione collirio flaconcinio 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15502 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione principio attivo: Alchil-Dimetil-Benzil ammonio cloruro (benzalconio cloruro),

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032317024 (in base 10) 0YU7M0 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92

*Estratto decreto n. 333/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LYCIA LUMINIQUE», nella confezione collirio flaconcino 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15502 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Alchil-Dimetil-Benzil ammonio cloruro (Benzalconio Cloruro);

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032317012 (in base 10) 0YU7LN (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, legge 537/1993. classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 334/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LYCIA LUMINIQUE», nella confezione collirio flac.no 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15502 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: Alchil-Dimetil-Benzil ammonio cloruro (benzalconio cloruro);

titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

n. A.I.C. 032317051 (in base 10) 0YU7MV (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, legge 537/1993. classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 335/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «COLLIRIO SAN», con variazione della denominazione «SAN», nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11710 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale 03988550376;

n. A.I.C. 032763017 (in base 10) 0Z7V49 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 336/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «COLLIRIO SAN», con variazione della denominazione «SAN», nella confezione Collirio 50 Strips monodose, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11710 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale 03988550376;

n. A.I.C. 032763029 (in base 10) 0Z7V49 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 337/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «COLLIRIO SAN», con variazione della denominazione «SAN», nella confezione Collirio 100 Strips monodose, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11710 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale 03988550376;

n. A.I.C. 032763031 (in base 10) 0Z7V4R (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 338/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «COLLIRIO SAN», con variazione della denominazione «SAN», nella confezione Collirio flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11710 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale 03988550376;

n. A.I.C. 032763043 (in base 10) 0Z7V53 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 339/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «COLLIRIO SAN», con variazione della denominazione «SAN», nella confezione Collirio flacone 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11710 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale 03988550376;

n. A.I.C. 032763056 (in base 10) 0Z7V5J (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 340/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PIC INDOLOR», con variazione della denominazione in «MEDICAL PIC», nella confezione soluzione 40 fazzolettini imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12020 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina digluconato, paraossibenzoato dell'etilenglicofenilundeciletere;

titolare A.I.C.: Artsana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 21/B, Como, codice fiscale 00227010139;

n. A.I.C. 032764019 (in base 10) 0Z7W3M (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 341/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PIC INDOLOR», con variazione della denominazione in «MEDICAL PIC», nella confezione soluzione 10 fazzolettini imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12020 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; paraossibenzoato dell'etilenglicofenilundeciletere;

titolare A.I.C.: Artsana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 21/B, Como, codice fiscale 00227010139;

n. A.I.C. 032764021 (in base 10) 0Z7W3P (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 342/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GOLASEPT», nella confezione colluttorio flacone nebulizzatore 12 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8782 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone;

titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247;

n. A.I.C. 032721021 (in base 10) 0Z6L3X (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutuci S.p.a. - Sandrigo (Vicenza);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 343/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GOLASEPT», nella confezione colluttorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8782 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodopovidone,

titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247;

n. A.I.C. 032721019 (in base 10) 0Z6L3V (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutuci S.p.a. - Sandrigo (Vicenza);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 344/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere 10 bustine 3 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15997 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano,

titolare A.I.C.: International medical service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654016 (in base 10) 0Z4JQ0 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma),

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 345/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere 6 bustine 5 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15997 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano,

titolare A.I.C.: International medical service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654028 (in base 10) 0Z4JQD (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993. classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 346/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere flaconcinono 20 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15997 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano

titolare A.I.C.: International medical service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654030 (in base 10) 0Z4JQG (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993. classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 347/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere flac.no 50 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15997 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano:

titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654042 (in base 10) 0Z4JQU (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993 classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 348/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere aspersorio flac.no 20 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15991 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano;

titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654055 (in base 10) 0Z4JR7 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 349/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere aspersorio flac.no 50 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15991 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano;

titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654067 (in base 10) 0Z4JRM (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 351/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere aspersorio flac.no 250 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15991 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano;

titolare A.I.C: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina Km 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale 07869740584;

n. A.I.C. 032654081 (in base 10) 0Z4JS1 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993 classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n 539/92.

*Estratto decreto n. 352/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STARSET», nella confezione colluttorio flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12158 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, Firenze, codice fiscale 00394440481;

n. A.I.C. 032225017 (in base 10) 0YRFRT (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: F.I.R.M.A. S.p.a. - Firenze;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 353/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STARSET», nella confezione colluttorio flacone 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12158 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, Firenze, codice fiscale 00394440481;

n. A.I.C. 032225029 (in base 10) 0YRFS5 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: F.I.R.M.A. S.p.a. - Firenze;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 354/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STARSET», nella confezione soluzione 20 fazzoletti imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11485 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: F.I.R M.A. S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, Firenze, codice fiscale 00394440481;

n. A.I.C. 032225031 (in base 10) 0YRFS7 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: F.I R.M.A. S p.a. - Firenze;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 355/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STARSET», nella confezione soluzione 30 fazzoletti imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11485 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A I C.: F.I R M.A. S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, Firenze, codice fiscale 00394440481;

n. A.I C 032225043 (in base 10) 0YRFSM (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: F.I.R.M.A. S.p.a. - Firenze;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 356/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STARSET», nella confezione soluzione 50 fazzoletti imbevuti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11485 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, Firenze, codice fiscale 00394440481;

n. A.I.C. 032225056 (in base 10) 0YRFT0 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: F.I.R.M.A. S.p.a. - Firenze;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 357/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DESOGEN», nella confezione soluzione flacone 1 LT, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 1577 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: a-(P-Tolil)-Dodeciltrimetilammonio metilsolfato;

titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154;

n. A.I.C. 032303012 (in base 10) 0YTTX4 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 358/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DESOGEN», nella confezione soluzione tanica 15 LT, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 1577 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: a-(P-Tolil)-Dodeciltrimetilammonio metilsolfato;

titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154;

n. A.I.C. 032303024 (in base 10) 0YTTXJ (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

*Estratto decreto n. 359/1996 del 15 aprile 1996*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEO-INTOL», nella confezione polvere 10 bustine 8,9 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8887 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: cetiltrimetilammonio P. toluensolfonato;

titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157;

n. A.I.C. 032229015 (in base 10) 0YRKNR (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Lamp San Prospero S.p.a. - San Prospero (Modena);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

---

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'AIC.

**96A2815**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili e affini operanti nell'area del comune di Reggio Calabria.**

Con decreto 27 marzo 1996 è stata accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati. area del comune di Reggio Calabria - Imprese impegnate nella costruzione del raddoppio ed elettrificazione del tratto di linea ferroviaria Reggio Calabria - Melito Porto Salvo.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccuppazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo).

**96A2817**

**Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,95 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo 7 settembre 1993 - 29 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 29 unità, su un organico complessivo di n 29 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Ambrosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Color Color con sede in Padova, unità di Limena (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 65 unità, su un organico complessivo di n. 119 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Color Color, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 106 unità, su un organico complessivo di 207 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre Fabre Pharma, — corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 386 unità, su un organico complessivo di 666 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena e unità di Campogalliano (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l Sistema — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unità di Abano Terme (Padova) e Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.T. Service, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.T. Service — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, su un organico complessivo di 181 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigili giurati di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, su un organico complessivo di 65 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigili giurati di Taranto — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

**96A2818**

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è revocato l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. L'Unità dal 27 luglio 1994 L'Arca Società Editrice de L'Unità S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma e filiali periferiche nazionali, disposto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994.

È, altresì, revocata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità dal 27 luglio 1994 L'Arca Società Editrice de L'Unità S.p.a. disposta con i decreti ministeriali del 21 novembre 1994 e dell'11 aprile 1995.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della L'Arca Società Editrice de L'Unità S.p.a. già L'Unità S.p.a., con sede in Roma e unità di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Il trattamento di cui sopra è prorogato sino al 30 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice «Il Messaggero», con sede in Roma e unità di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna, altre redazioni, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unità di Bergamo e in provincia di Bergamo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in decreto ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento coma sopra disposta è prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in decreto ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Wamar, con sede in Caserta e unità in Buccino (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tomaificio Stafania di Doti Angelo, con sede in Manoppello (Pescara) e unità in Manoppello (Pescara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oleificio del Vomano, con sede in Cellino Attanasio (Teramo) e unità in Cellino Attanasio (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Industriale - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del rattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori nteressati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui ll'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco el quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare iferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di ntegrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivi-à produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori ipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino), nità in Montefredane Prata P.V. (AV), è prorogata la corresponsione el trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 996 al 14 marzo 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del rattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori nteressati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui ll'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco el quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare iferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di ntegrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivi-à produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del ecreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella egge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Nuova I.T.L. - taliana lavori, con sede in Taranto e unità in Taranto, è prorogata la orresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, on pari diminuzione della durata del trattamento speciale di isoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del rattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il eriodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo ddizionale di cui all'art. 8 comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma , del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei avoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Si.Te.Co., con sede in Chieti calo e unità in Chieti Scalo, per il periodo dal 25 ottobre 1995 al 24 prile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di ntegrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento conomico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è lteriormente prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è pari all'80% del rattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua orresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori ià interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 6/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire el trattamento di mobilità.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del rattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori nteressati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è approvato il programma er crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 giugno 1995 al 13 icembre 1995, della ditta S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni Ittiche d olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina), e unità di Latina.

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la orresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in avore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.O. - ndustria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa Latina), e unità di Latina, per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 icembre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del recedente trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, della ditta S.c.a.r.l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Forlì, Rimini e S. Piero in Bagno (Forlì).

Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Forlì, Rimini, S. Piero in Bagno (Forlì), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze, Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11 luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dal 10 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unità di Vigarano Mainarda (Ferrara), per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza 10 ottobre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità di Roma c/o Alenia, via Tiburtina, km 12,400.

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità di Roma c/o Alenia, via Tiburtina km 12,400, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994, della ditta S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano), e unità di Bollate (Milano).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 27 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 27 maggio 1993 Contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona) e unità di Genova (due unità) e Vado Ligure (Savona) due unità.

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona), e unità di Genova (2 unità) e Vado Ligure (Savona) (2 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

2) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona), e unità di Genova (2 unità) e Vado Ligure (Savona) (2 unità), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 21 dicembre 1994 con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 1° giugno 1994 contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unità di Secondigliano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unità di Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unità di Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17902/17;

5) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati zootecnici industriali con sedé in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1995 con decorrenza 20 agosto 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola con sede in Grumento Nova (Potenza) e unità di Grumento Nova zona industriale Viaggiano (Potenza).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola, con sede in Grumento Nova (Potenza) e unità di Grumento Nova, zona industriale Viggiano (Potenza), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995;

7) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola con sede in Grumento Nova (Potenza) e unità di Grumento Nova, zona industriale Viggiano (Potenza), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, della ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 199/1993 convertito con modificazioni, nella legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: ditta Marchese Carlo, con sede in Valfenera Asti (Asti) e unità di Valfenera Asti (Asti).

Periodo: 15 dicembre 1993 - 14 dicembre 1994.

Numero lavoratori interessati: 1.

Primo decreto ministeriale: 15 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1996, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni, in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 dicembre 1995, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna.

Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsioine del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

3) A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla i seguenti decreti n. 19449/1 del 1° dicembre 1995, n 19893/1 e 2 del 24 gennaio 1996

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994

Tale proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori posti in mobilità nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995

Tale proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori posti in mobilità nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Socimi società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Binasco (Milano) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unilega Siracusa unità mensa c/o Enichem, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Casalnuovo (Napoli), Funo (Bologna), Roma e Trento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 31 dicembre 1995

Art 7, settimo comma, della legge n 236/93.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Micoperi, con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Officine meccaniche Rino Berardi con sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995 n. 17924

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995 n 17924

I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n 223/91

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 dicembre 1995 al 10 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei trentasei mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unità di Maniago (Pordenone) e Spilimbergo (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 aprile 1996 al 29 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Automa sistemi di automazione industriale, con sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1996 al 14 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Binasco (MI), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 5 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19691 del 23 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995 della ditta S.p.a. Vinal, con sede in S. Giulietta (Pavia) e unità di S. Giulietta (Pavia).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata, per le motivazioni di cui in premessa, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, limitatamente al periodo 14 febbraio 1994-31 maggio 1994, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinal, con sede in S. Giulietta (Pavia) e unità di S. Giulietta (Pavia), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Viola Alessandro, con sede e stabilimento in Roges di Rende (Cosenza) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.

Sul trattamento di cui sopra dovrà essere operata la compensazione delle somme eventualmente già percepite a titolo di disoccupazione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (BO), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

**96A2819-96A2822**

## UNIVERSITÀ DI BRESCIA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 21 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

un posto per il settore scientifico disciplinare: K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) per la disciplina «fondamenti di informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

**96A2838**

## UNIVERSITÀ DI ANCONA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di agraria:*

settore disciplinare: G08A «scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari», disciplina «processi della tecnologia alimentare»;

settore disciplinare: V32A «malattie infettive degli animali domestici», disciplina «igiene veterinaria».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**96A2839**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 820 del 29 novembre 1995 relativo alla specialità medicinale «ACTIDOSE AQUA», a pag. 56, prima colonna, dopo la voce «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10. della legge n. 537/93:», dove è scritto: «sospensione pronta di carbone attivo (25g/120ml); A.I.C. n. *029486015* (in base 10)», leggasi: «sospensione pronta di carbone attivo (25g/120ml); A.I.C. n. *029496015* (in base 10)».

**96A2840**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 125/1996 del 6 marzo 1996 relativo alla specialità medicinale «NABUSER», a pag. 26, seconda colonna, dopo la voce: «Titolare A.I.C.» dove è scritto: «Procter & Gamble S.p.a.», leggasi: «Procter & Gamble *Holding* S.p.a.».

**96A2826**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

*Segue* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893 B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 385.000 |
| - semestrale | L. 211.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 72.500 |
| - semestrale | L. 50.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 216.000 |
| - semestrale | L. 120.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 72.000 |
| - semestrale | L. 49.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 215.500 |
| - semestrale | L. 118.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 742.000 |
| - semestrale | L. 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189